

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - ROMA**  
**RICORSO**

Nell'interesse dei Sig.ri

- Abate Valeria, nata a Campobasso il 24.07.1987, residente in Legnano (MI), via Cavour, 29/C, c.f.: BTAVLR87L64B519N;
- Abruzzese Maria Bernardetta, nata a Casoria (NA) il 06.06.1972, residente in Siena, via Celso Cittadini, 5, c.f.: BRZMBR72H46B990A;
- Agarini Ilaria, nata a Piombino (LI) il 27.10.1976, residente in Rio (LI), via Roma, 85, c.f.: GRNLRI76R67G687X;
- Agostinelli Roberta, nata a Vaprio d'Adda (MI) il 16.06.1972 ed ivi residente, via Concesa, 11, c.f.: GSTRRT72H56L667O;
- Aldè Beatrice, nata a Lecco il 19.04.1994 ed ivi residente, via alla Fontana, 9, c.f.: LDABRC94D59E507H;
- Altieri Palma Rita, nata a Conversano (BA) il 27.06.1980, residente in Rutigliano (BA), piazza Manzoni, 5, c.f.: LTRPMR80H67C975B;
- Amaro Valeria, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 15.11.1981, residente in Boscoreale (NA), via Balzano, 39, c.f.: MRAVLR81S55H931D;
- Ambrosi Federico, nato a Roma il 13.05.1981 ed ivi residente, via Biella, 12, c.f.: MBRFRC81E13H501V;
- Angelini Annalisa, nata a Tricase (LE) il 10.09.1984, residente in Presicce-Acquarica, via C. Preite, 2- loc. Presicce, c.f.: NGLNLS84P50L419J;
- Artale Valeria, nata a Catania il 06.03.1984, residente in Siracusa, via G. Testaferrata, 22, c.f.: RTLVL84C46C351E;
- Assetta Pietro, nato a Pescina (AQ) il 13.10.1984, residente in Belluno, via M.S. Giampiccoli, 46, c.f.: SSTPTR84R13G492C;

- Bacchelli Silvia, nata a Bologna il 25.04.1974 ed ivi residente, via Tagliacozzi, 12, c.f.: BCCSLV74D65A944B;
- Bacci Raffaella, nata a Monselice (PD) il 03.08.1970, residente in Chioggia (VE), borgo San Giovanni, 1357/A, c.f.: BCCRFL70M43F382P;
- Bahbout Sara, nata a Roma il 02.04.1974 ed ivi residente, via San Girolamo Emiliani, 23, c.f.: BHBSRA74D42H501M;
- Balata Annalisa, nata a Nuoro il 18.04.1990, residente in Roma, via Capistrano, 84, c.f.: BLTNLS90D58F979K;
- Balestrieri Irene, nata a Roma il 24.07.1988, residente in Londra, BasementFlat 18 Eaton Rise, w5 2er, c.f.: BLSRNI88L64H501E;
- Ballerano Marzia, nata a Civitavecchia (RM) il 16.04.1973, residente in Valentano (VT), via delle Felci, 872, c.f.: BLLMRZ73D56C773K;
- Bamundo Angela, nata a santa Maria Capua Vetere (CE) il 12.03.1982, residente in Bologna, via C.Colombo, 60, c.f.: BMNNGI82C52I234C;
- Barigelli Valentina, nata a Chiaravalle (AN) il 17.07.1982, residente in Padova, via Marchetto da Padova, 11, c.f.: BRGVNT82L57C615O;
- Basso Francesca, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 17.01.1993 ed ivi residente, via Ada Negri, 21, c.f.: BSSFNC93A57C111D;
- Begna Jacopo, nato a Alzano Lombardo (BG) il 18.06.1988, residente in Nembro (BG), via Nembrini, 14, c.f.: BGNJCP88H18A246N;
- Belghazal Hajar, nata in Marocco il 30.01.1984, residente in Cagliari, via Trentino, 13, c.f.: BLGHJR84A70Z330J;
- Bergamini Barbara, nata a Modena il 09.12.1972 ed ivi residente, via Lugo, 51, c.f.: BRGBBR72T49F257K;
- Bernabei Cristina, nata a Siena il 16.10.1983, residente in Pistoia, via Gora e Barbatole, 150/S, c.f.: BRNCST83R56I726G;
- Bianchi Lia, nata a Velletri (RM) il 14.01.1992, residente in Cisterna di Latina (LT), via delle Betulle, 2/B, c.f.: BNCLIA92A54L719G;

- Bianchi Livia, nata a Velletri (RM) il 14.01.1992, residente in Cisterna di Latina (LT), via delle Betulle, 2/B, c.f.: BNCLVI92A54L719F;
- Bignazzi Marta Maria, nata a Legnano (MI), il 20.11.1988, residente in Busto Arsizio (VA), via Rossini, 2, c.f.: BGNMTM88S60E514H;
- Boi Daniela, nata a Cagliari il 03.08.1967, residente in Bollate (MI), piazza Dalla Chiesa, 4, c.f.: BOIDNL67M43B354K;
- Boldrini Lucia, nata a Modena il 06.04.1997 ed ivi residente, via Benedetto Marcello, 36, c.f.: BLDLCU97D46F257K;
- Bonazzi Ilaria, nata a Bologna il 14.07.1978, residente in Bentivoglio (BO), via di Mezzo di Saletto, 38, c.f.: BNZLRI78L54A944K;
- Bonet Desirè, nata a Firenze il 31.12.1994, residente in Sesto Fiorentino (FI), piazza Ghiberti, 19, c.f.: BNTDSR94T71D612Z;
- Bonifazi Francesca, nata a Roma il 10.10.1973, residente in Milano, via Raimondo Franchetti, 4, c.f.: BNFFNC73R50H501D;
- Bueti Giuseppina, nata a Reggio Calabria il 11.12.1993 ed ivi residente, via Criserà, 20, c.f.: BTUGPP93T51H224V;
- Bux Angela, nata a Bari il 02.02.1977 ed ivi residente, via Giovanni Bovio, 43/L, c.f.: BXUNGL77B42A662H;
- Caivano Mariachiara, nata a Venosa (PZ) il 08.11.1997 ed ivi residente, via Mameli, 3, c.f.: CVNMCH97S48L738B;
- Calvagna Luca Giuseppe Natale, nato a Catania il 23.06.1982 ed ivi residente, piazza S. Luigi, 7, c.f.: CLVLGS82H23C351B;
- Capone Monica, nata a Napoli il 04.01.1976, residente in Roma, via M. Piacentini, 25, c.f.: CPNMNC76A44F839D;
- Capotosto Paolo, nato a Fondi (LT) il 23.04.1988 ed ivi residente, via Stazione, 186, c.f.: CPTPLA88D23D662V;
- Carrozzo Cinzia, nata a Poggiardo (LE) il 30.11.1976, residente in Andrano (LE), via Oberdan, 30, c.f.: CRRCNZ76S70G751S;

- Casolari Annarita, nata a Scandiano (RE) il 04.02.1983, residente in Sassuolo (MO), via San Francesco, 66/1, c.f.: CSLNRT83B44I496N;
- Castellani Riccardo, nato a Sansepolcro (AR) il 03.10.1983 ed ivi residente, via del Petreto, 26/A, c.f.: CSTRCR83R03I155J;
- Catanzariti Francesca, nata a Soveria Mannelli (CZ) il 18.02.1996, residente in Triolo, (CZ), viale Mazzini, 332, c.f.: CTNFNC96B58I874J;
- Ceccarelli Gabriele, nato a Roma il 24.11.1983 ed ivi residente, via dei Motoristi, 64, c.f.: CCCGRL83S24H501Y;
- Cecchetto Sara, nata a Roma il 05.02.1988 ed ivi residente, via Don Giustino Maria Russolillo, 51, c.f.: CCCSRA88B45H501Y;
- Cenetti Marina, nata a Tor del Greco (NA) il 08.05.1979, residente in San Giorgio a Cremano (NA) via F. Turati, 56, c.f.: CNTMRN79E48L259J;
- Chiarappa Maria, nata a Melfi (PZ) il 14.06.1976, residente in Bologna, via Galeotti, 5, c.f.: CHRMRA76H54F104E;
- Ciampalini Gemma, nata a San Miniato (SI) il 19.11.1994 ed ivi residente, via XXIV Maggio, 66, c.f.: CMPGMM94S59I046R;
- Ciccone Imma, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 21.10.1991, residente in Recale (CE), via Ugo Foscolo, 6, c.f.: CCCMMI91R61I234H;
- Cirilli Benedetta, nata a Giulianova (TE) il 12.10.1992 ed ivi residente, via per Mosciano, 53, c.f.: CRLBDT92R52E058T;
- Cocchi Giuseppe, nato a Campobasso il 03.04.1987 ed ivi residente, via Tiberio, 7, c.f.: CCCGPP87D03B519I;
- Coccia Valentina, nata a san Giovanni Rotondo (FG) il 06.11.1986, residente in Monte Sant'Angelo (FG), via Giovanni de Cristofaro, 4, c.f.: CCCVNT86S46H926R;
- Coiro Gaetano, nato a Polla (SA) il 15.08.1974, residente in San Giovanni in Persiceto (BO), via Due Agosto, 48/B, c.f.: CROGTN74M15G793C;

- Comes Maria Colomba, nata a Monopoli (BA) il 02.12.1992, residente in Mola di Bari (BA), via Susca, 13, c.f.: CMSMCL92T42F376H;
- Concilli Mafalda, nata a Caserta il 12.06.1986, residente in Afragola (NA), vico Duca degli Abruzzi, 6, c.f.: CNCMLD86H52B963Z;
- Coppola Raffaella, nata a Nocera Inferiore (SA) il 14.09.1990, residente in Cava de' Tirreni (SA), viale Garibaldi, 19, c.f.: CPPRFL90P54F912E;
- Cosentino Lucia, nata a Catanzaro il 13.12.1970, residente in Roma, via Monte Favino, 5, c.f.: CSNLCU70T53C352L;
- Cossa Serena, nata ad Ancona il 11.12.1978 ed ivi residente, via E. Baldassari, 17, c.f.: CSSSRN78T51A271A;
- Costa Marina, nata a Catania il 28.10.1992, residente in Adrano (CT), via Vittorio Emanuele, 156, c.f.: CSTMRN92R68C351K;
- Cristiano Cristina, nata a Cecina (SI) il 07.10.1990 ed ivi residente, via Montegrappa, 26, c.f.: CRSCST90R47C415M;
- D'Acunzo Francesco, nato a Pagani (SA) il 16.07.1983, residente in Nocera Superiore (SA), via V. Russo, 19, c.f.: DCNFNC83L16G230J;
- D'Agostino Gerarda, nata a Caserta il 15.12.1967, residente in Monterotondo (RM), via G. Mameli, 30, c.f.: DGSGRD67T55B963B;
- Dainelli Deborah, nata ad Empoli il 01.05.1972, residente in Montaione (FI), via Santo Stefano, 177, c.f.: DNLD RH72E41D403P;
- Dallari Simona, nata a Sassuolo (MO) il 07.07.1972, residente in Baiso (RE), via Debbia, 10, c.f.: DLLSMN72L47I462N;
- D'Amati Michela, nata a Siena il 03.04.1992, residente in Poggibonsi (SI), loc. Maltraverso, 19, c.f.: DMTMHL92D43I726A;
- Davoli Silvia, nata a Parma il 14.11.1989, residente in Parma, via Riomaggiore, 9, c.f.: DVLSLV89S54G337G;
- Della Schiava Sara, nata a Tolmezzo (UD) il 18.05.1989 ed ivi residente, via II Giugno, 9, c.f.: DLLSRA89E58L195M;

- De Simone Giada, nata a Palermo il 14.01.1980 ed ivi residente, via Passaggio Giuseppe di Stefano, 2, c.f.: DSMGDI80A54G273T;
- Di Gregorio Laura, nata a L'Aquila il 15.11.1977, residente in Pomezia (RM), via Mari, 12, c.f.: DGRLRA77S55A345O;
- Di Marco Giuseppe, nato a Partinico (PA) il 08.01.1984 ed ivi residente, c.da Garofalo snc, c.f.: DMRGPP84A08G348A;
- Di Marco Rinaldo, nato a Formia (LT) il 05.10.1989, residente in Sessa Aurunca (CE), corso Aulpi, 2, c.f.: DMRRLD89R05D708J;
- Di Salvatore Sandra, nata a Pescina (AQ) il 28.11.1989, residente in Gioia dei Marsi (AQ), via Santa Vittoria, 20, c.f.: DSLSDR89S68G492J;
- Di Stadio Francesca, nata a Roma il 24.10.1995 ed ivi residente, via Olevano Romano, 240, c.f.: DSTFNC95R64H501F;
- Donfrancesco Silvia, nata a Frosinone il 05.03.1980 ed ivi residente, via XX Settembre, 10, c.f.: DNFSLV80C45D810L;
- Duo Giordano, nato a Montecchio Emilia (RE) il 13.05.1995, residente in Reggio Emilia, via F.lli Tondelli, 13, c.f.: DUOGDN95E13F463E;
- Dusefante Raffaele, nato a Gemona del Friuli (UD) il 20.05.1986, residente in Montenars (UD), via Isola, 4/B, c.f.: DSFRFL86E20D962V;
- Eterno Vincenzo, nato a Alcamo (TP) il 13.07.1976, residente in Pavia, via Acerbi, 8, c.f.: TRNVCN76L13A176R;
- Fabio Vittorio, nato a Longi (ME) il 05.03.1972 ed ivi residente, via Diaz, 7, c.f.: FBAVTR72C05E674J;
- Falcolini Matteo, nato a Roma il 01.10.1993 ed ivi residente, via A. Fusco, 32, c.f.: FLCMTT93R01H501W;
- Fanelli Ilaria, nata a Castiglione delle Stiviere (MN) il 20.07.1993, residente in Castel Goffredo (MN), via Guerzoni, 55, c.f.: FNLLRI93L60C312D;
- Farinelli Sara, nata ad Ancona il 23.07.1993, residente in Ascoli Piceno, via Lucania, 3, c.f.: FRNSRA93L63A271Z;

- Fava Melania, nata a Milano il 22.09.1992, residente in Fiesco (CR), via F. Aporti, 7, c.f.: FVAMLN92P62F205U;
- Feliciani Davide, nato ad Asola (MN) il 16.06.1993, residente in Castel Goffredo (MN), via San Giuseppe, 14, c.f.: FLCDVD93H16A470P;
- Fiore Irene, nata Ariano Irpino (AV) il 13.06.1991, residente in Prignano Cilento (SA), via Diaz, 115, c.f.: FRIRNI91H53A399A;
- Firullo Eugenia, nata a Ragusa il 07.10.1986 ed ivi residente, via Carducci, 201, c.f.: FRLGNE86R47H163I;
- Fonti Alberto, nato a Pisa il 23.01.1980 ed ivi residente, via E. Fermi, 29, c.f.:FNTRLRT80A23G702F;
- Foschi Simonetta, nata a Recanati (MC) il 24.09.1971, residente in Milano, via Rubens, 15, c.f.: FSCSNT71P64H211M;
- Frau Riccardo, nato a Cagliari il 05.03.1982, residente in Selargius (CA), via Milazzo, 70, c.f.: FRARCR82C05B354B;
- Fucili Simona, nata ad Urbino il 01.01.1986 ed ivi residente, via P. Rotondi, 14, c.f.: FCLSMN86A41L500T;
- Gabrielli Rebecca, nata a Pietrasanta (LU) il 11.10.1991, residente in Montignoso (MS), via Marina, 64, c.f.: GBRGCC91R51G628V;
- Gatti Silvia, nata ad Ancona il 05.09.1981 ed ivi residente, via Rovereto, 8, c.f.: GTTSLV81P45A271N;
- Giacobello Sara, nata a Messina il 08.06.1993, residente in Spadafora (ME), via Roma, 21, c.f.: GCBSRA93H48F158G;
- Gianfelici Maria Velia, nata a Roma il 07.09.1996 ed ivi residente, via Manzoni, 28, c.f.: GNFMVL96P47H501P;
- Giordano Catia, nata a Reggio Calabria il 06.12.1980, residente in Cascina (PI), via G. Giusti, 18, c.f.: GRDCTA80T46H224A;
- Gonfiantini Luca, nato a Pistoia il 29.10.1993 ed ivi residente, via dello Specchio, 2, c.f.:GNFLCU93R29G713H;

- Guzzo Elena, nata a Catanzaro il 02.08.1972 ed ivi residente, via Isonzo, 35, c.f.: GZZLNE72M42C352H;
- Illibato Ciro, nato a Cercola (NA) il 27.12.1976, residente in San Sebastiano del Vesuvio (NA), via Panoramica Fellapane, c.f.: LLBCRI76T27C495S;
- Improta Ilaria, nata a Napoli il 12.12.1981, residente in Acerra (NA), via Gaetano Dublino, 12, c.f.: MPRLRI81T52F839E;
- Inserra Miriam, nata a Udine il 28.07.1990 ed ivi residente, via Buttrio, 264, c.f.: NSRMRM90L68L483H;
- Lamantea Simone, nato a Catanzaro il 29.03.1992, residente in Girifalco (CZ), via Platone, 10, c.f.: LMNSMN92C29C352Z;
- Lascala Marco, nato a Torino il 21.12.1974, residente in Cerreto D'Asti (AT), via Inserra, 27, c.f.: LSCMRC74T21L219U;
- La Tesse Simone, nato a Vibo Valentia il 25.06.1989, residente in San Gregorio D'Ippona (VV), viale della Repubblica, 32, c.f.: LTSSMN89H25F537A;
- Leoni Elena, nata a Bologna il 11.01.1981, residente in Firenze, via C. Burci, 3, c.f.: LNELNE81A51A944R;
- Letizia Antonella, nata a caserta il 08.04.1993 ed ivi residente, via San Francesco D'Assisi, 27, c.f.: LTZNNL93D48B963X;
- Leva Francesco, nato a Napoli il 10.10.1988 ed ivi residente, vico Stella, 10, c.f.: LVEFNC88R10F839Q;
- Liguori Claudia, nata a Napoli il 19.12.1987, residente in Grosseto, via Castiglione, 68/B, c.f.: LGRCLD87T59F839L;
- Lolli Claudio, nato a Ravenna il 24.05.1975 ed ivi residente, via D'Azeglio, 47/D, c.f.: LLLCLD75E24H199D;
- Lombardo Ilaria, nata a Rivoli (TO) il 04.06.1994 ed ivi residente, corso Einaudi, 115/B, c.f.: LMBLRI94H44H355A;

- Luca Alessia, nata a Cosenza il 22.09.1978, residente in Mazzano (BS), via Santellone, 39/A, c.f.: LCULSS78P62D086Z;
- Maiorano Maria Vittoria, nata a Benevento il 29.11.1982, residente in Roma, largo M. Massai, 1, c.f.: MRNMVT82S69A783G;
- Mancuso Gaetano, nato a Vibo Valentia il 19.03.1987 ed ivi residente, via Senatore Parodi pal. Marisud, c.f.: MNCGTN87C19F537E;
- Marcovecchio Genni Enza, nata a Castrovillari (CS) il 28.09.1988, residente in Brescia, via Don Giacomo Vender, 72, c.f.: MRCGNN88P68C349M;
- Mariani Laura, nata a Seregno (MB), il 14.11.1964 ed ivi residente, via Buonarroto, 45, c.f.: MRNLRA64S54I625B;
- Marzo Livia Francesca Rosa, nata a Caltanissetta il 14.10.1993, residente in Naro (AG), via Tesè, 4, c.f.: MRZLFR93R54B429W;
- Massa Sabina, nata a Montagnana (PD) il 12.11.1969, residente in Roma, via Monte Grimano, 30, c.f.: MSSSBN69S52F394Z;;
- Massafra Carlo, nato a Manduria (TA) il 06.04.1990, residente in Maruggio (TA), c.da Capoccia snc, c.f.: MSSCRL90D06E882S;
- Menconi Alessio, nato a Carrara (MS) il 07.02.1992 ed ivi residente, via Agricola, 120/B, c.f.: MNCLSS92B07B832P;
- Menanno Erica, nata a Campobasso il 25.11.1993, residente in Riccia (CB), via Zarrilli, 2, c.f.: MNNRCE93S65B519M;
- Micelli Teodora, nata a Taranto il 28.12.1968, residente in Pesaro, via A. Diaz, 53, c.f.: MCLTDR68T68L049K;
- Mosca Maria Elena, nata a Modugno (BA) il 12.07.1984, residente in Bologna, via Ugo La Malfa, 16, c.f.: MSCMLN84L52F262Y;
- Napolitano Virginia, nata ad Avellino il 03.09.1989, residente in Avella (AV), via dei Mulini snc, c.f.: MSCMLN84L52F262Y;
- Ottelli Manuela, nato a Orzinuovi (BS) il 03.06.1989, residente in Lonato del Garda (BS), viale Italia snc, c.f.: TTLMNL89H03G149H;

- Paduano Natascia, nata a Ariano Irpino (AV) il 29.05.1993, residente in Prato, via D. Manin, 16, c.f.: PDNNSC93E69A399U;
- Paiano Luigi, nato a Vicenza il 07.06.1994, residente in Taurisano (LE), via Marsala, 16, c.f.: PNALGU94H07L840B;
- Palmieri Francesco, nato a Lanciano (CH) il 07.06.1988 ed ivi residente, via IV Novembre, 20, c.f.: PLMFNC88H07E435T;
- PannocchiettiPalminuccia, nata a Modica il 11.04.1985, residente in Pavia, via Tamburini, 10, c.f.: PNNPMN85D51F258W;
- Pampanin Marco, nato a Pavia il 30.11.1972 ed ivi residente, via Gragnani, 24, c.f.: PMPMRC72S30G388L;
- Pauri Marta, nata ad Ancona il 20.07.1991 ed ivi residente, via 25 Aprile, 18, c.f.: PRAMRT91L60A271B;
- Pedio Alessandra, nata a Poggiardo (LE) il 27.08.1978, residente in Muro Leccese (LE), via San Giovanni Bosco, 31, c.f.: PDELSN78M67G751P;
- Penna Andrea, nato a Catania il 06.06.1987, residente in Bergamo, via San Giovanni, 5, c.f.: PNNNDR87H06C351P;
- Pesciaroli Lorena, nata a Roma il 14.10.1984, residente in Soriano del Cimino (VT), via dei Castagni, 80, c.f.: PSCLRN84R54H501T;
- Pezzuto Dario, nato a Torino il 18.01.1981, residente in Orbassano (TO), via Allende, 4, c.f.: PZZDRA81A18L219L;
- Picone Concetta Maria Beatrice, nata a Catania il 13.03.1991, residente in Centuripe (EN), piazza Diaz, 18, c.f.: PCNCCT91C53C351A;
- Pieri Elena, nata a Jesi (AN) il 27.12.1983, residente in Colonia (Germania), via Einheitstr, 12, c.f.: PRILNE83T67E388P;
- Pinna Giorgia, nata a Roma il 27.08.1991 ed ivi residente, via F. Vitalini, 23, c.f.: PNNGRG91M67H501J;
- Pinto Donatella Rossana, nata a Voghera (PV) il 04.12.1968, residente in Verona, via Valdonega, 14, c.f.: PNTDTL68T44M109L;

- Rapisarda Francesca, nata a catania il 04.07.1991, residente in Torino, via Genova, 223, c.f.: RPSFNC91L44C351L;
- Rosano Immacolata, nata a Napoli il 09.01.1989 ed ivi residente, vicoletto Zuroli, 4, c.f.: RSNMCL89A49F839U;
- Roviello Valentina, nata ad Avellino il 18.01.1986, residente in Aversa (CE), , via Torrebianca, 29, c.f.: RVLVNT86A58A509V;
- Russo Annunziata, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 07.12.1995, residente in Gragnano (NA), via Statale per Agerola, 83, c.f.: RSSNNZ95T47C129A;
- Russo Giovanna, nata a S. Maria Capua Vetere (CE) il 20.06.1995, residente in S. Maria La Fossa (CE), via Giardino, 16/C, c.f.: RSSGNN95H60I234W;
- Russo Luisa, nata ad Aversa (CE) il 22.06.1985, residente in Roma, viale L. Tonelli, 68, c.f.: RSSLSU85H62A512W;
- Saccà Maria, nata a Latina il 05.11.1993, residente in Sezze (LT), corso della Repubblica snc, c.f.: SCCMRA93S45E472N;
- Salierno Daniele, nato a Roma il 26.08.1995 ed ivi residente, piazza Vega, 5, c.f.: SLRDNL95M26H501Q;
- Salotto Daniela, nata a Bologna il 08.07.1991, residente in Campobasso, via Calabria, 7, c.f.: SLTDNL91L48A944Y;
- Salvagni Lucilla, nata a Roma il 12.11.1979 ed ivi residente, via Temistocle, 20, c.f.: SLVLLL79S52H501X;
- Salzano Antonio, nato a Caserta il 20.06.1983, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Avezzana, 114, c.f.: SLZNTN83H20B963H;
- Santonocito Agata Rita, nata a Catania il 28.05.1988 ed ivi residente, via Martiri di Cefalonia, 8, c.f.: SNTGRT88E68C351R;
- Scudellari Francesco, nato a Ravenna il 30.08.0982 ed ivi residente, via A. Moradei, 28, c.f.: SCDFNC82M30H199Y;

- Senatore Chiara, nata a Formia (LT) il 14.06.1995 ed ivi residente, via Appia lato Napoli, 49, c.f.: SNTCHR95H54D708P;
- Serratore Sandra, nata a Como il 21.09.1975, residente in Cortale (CZ), via Ferao, 9, c.f.: SRRSDR75P61C933N;
- Sgro Maria Rita, nata a Catanzaro il 23.10.1981, residente in Rende (CS), via Rossini, 247, c.f.: SGRMRS81R63C352U;
- Sichera Michela, nata a Modica (RG) il 08.02.1962, residente in Milano, via Gozzano, 1, c.f.: SCHMHL62B48F258P;
- Sijinardi Giovanni Alessio, nato a Cosenza il 10.07.1993, residente in Pietrafitta (CS), via Cola di Rienzo, 3, c.f.: SJNGNN93L10D086H;
- Silvestrelli Giorgia, nata a Umbertide (PG) il 23.02.1995 ed ivi residente, via papa Paolo VI snc, c.f.: SLVGRG95B63D786F;
- Sorgentone Corrado, nato ad Atri (CE) il 08.02.1984, residente in Pescara, via Teramo, 8, c.f.: SRGCRD84T08A488T;
- Squillace Marco, nato a Carmagnola (TO) il 04.04.1984, residente in Bernareggio (MB), via F. Turati, 2/B, c.f.: SQLMRC84D04B791Q;
- Stradaoli Stefano, nato a Roma il 28.06.1985, residente in Aprilia (RM), via Nettunese, 117, c.f.: STRSFN85H28H501J;
- Talenti Marco, nato a Mola di Bari il 15.09.1994 ed ivi residente, via G. di Vagno, 126, c.f.: TLNMRC94P15F376N;
- Tiberia Enrica, nata a Frosinone il 17.11.1974, residente in Pontecorvo (FR), via A. Moro, 11, c.f.: TBRNRC74S57D810V;
- Tinucci Veronica, nata a Livorno il 26.03.1971 ed ivi residente, via dei Pensieri, 19, c.f.: TNCVNC71C66E625X;
- Todaro Lavinia, nata a Milano il 21.04.1992, residente in Brugherio (MB), via Adamello, 20, c.f.: TDRLVN92D61F205O;
- Triglia Simone, nato a Napoli il 08.05.1973, residente in Roma, via F. Innocenti, 14, c.f.: TRGSMN73E08F839J;

- Valoppi Cristiana, nata a Codroipo (UD) il 12.04.1972, residente in Gaggiano (MI), via Papa Giovanni XXIII, 5, c.f.: VLPCST72D52C817C;
- Valtorta Paola, nata a Carate Brianza (MB) il 16.04.1969, residente in Sonico (MB), via XXi Febbraio, 27, c.f.: VLTPLA69D56B729Q;
- Valvo Francesco Vito Michele, nato a Reggio Calabria il 29.09.1966, residente in Pisa, via Matteotti, 8, c.f.: VLVFNC66P29H224Y;
- Vassalotti Elena, nata a Campobasso il 14.03.1989, residente in Riccia (CB), via Mulattieri, 89, c.f.: VSSLNE89C54B519C;
- Villani Fiorella, nata a Napoli il 28.12.1978, residente in Ciampino (RM), via F.lli Wright, 53, c.f.: VLLFLL78T68F839B;
- Vinci Elisabetta, nata a Putignano (BA) il 26.04.1993, residente in Padova, via della Biscia, 53, c.f.: VNCLBT93D66H096M;
- Vizzinisi Alessia, nata a Roma il 22.06.1974, residente in Marino (RM), via Castagnole, 49/B, c.f.: VZZLSS74H62H501M;
- Zanella Michele, nato a Busto Arsizio (VA) il 09.01.1991, residente in Fagnano Olona (VA), via Corridoni, 73, c.f.: ZNLMHL91A09B300D;
- Zaramella Ilaria, nata ad Alessandria il 12.05.1994, residente in Predosa (AL), via C. Viazzi, 27, c.f.: ZRMLRI94E52A182M;

tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all'originale del presente atto - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) e dall'Avv. Daniele Proietti (C.F. PRTDNL85B26L117I) ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, Via Montevideo n. 10 (fax 0744.403093; pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it; daniele.proietti@ordineavvocatiterni.it). Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: [antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it](mailto:antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it)

**contro**

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, nonché gli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania,

Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, tutti rappresentati e difesi, ope legis,  
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

**nonché**

di tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato negli elenchi impugnati con il  
presente ricorso

**per l'annullamento,**

**previa concessione di idonea misura cautelare**

**anche inaudita altera parte**

1) del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui la Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, ha informato gli Uffici Scolastici Regionali che la *“Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato che i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna”* (cfr. doc. 3);

2) del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato alla Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione che *“i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna”* (cfr. doc. 3);

**di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso,  
per quanto possa occorrere:**

3) i provvedimenti cui gli Uffici Scolastici Regionali, nell'ambito del concorso c.d. STEM, hanno informato i candidati di quanto precede, ossia del divieto di utilizzare carta e penna nel corso della prova scritta di concorso;

4) gli elenchi - non conosciuti, giacché non pubblicati dai competenti Uffici Scolastici Regionali - recanti i nominativi dei candidati che, dopo aver svolto la prova scritta, sono stati ammessi a sostenere la successiva prova orale nell'ambito del concorso per cui è causa con riferimento alla regione e alle classi di concorso indicate dai ricorrenti in sede di domanda di partecipazione<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Nello specifico:

Piemonte (A020, A026 e A027), Liguria (A028), Lombardia (A026, A027, A028, A041), Veneto (A026), Friuli di Venezia Giulia (A026), Emilia Romagna (A020, A026 e A027), Toscana (A026 e A027), Lazio

5) i verbali - non conosciuti - relativi alla prova scritta tenutasi in data 3.05.2022 (A020, A027, A041), 4.05.2022 (A026), 5.05.2022 (A028) in ciascuna regione (ad eccezione dei casi in cui è stata disposta l'aggregazione territoriale di più regioni), con riferimento alla regione e alle classi di concorso indicate dai ricorrenti in sede di domanda di partecipazione<sup>2</sup> nella parte in cui recano la decisione di vietare ai candidati l'uso di carta e penna;

6) il Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 recante il Bando del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria indetto dal Ministero dell'Istruzione (**doc. 1**), così come modificato e integrato dai Decreti Dipartimentali n. 649 del 03.06.2020 e n. 749 del 1.07.2020, nonché come da ultimo modificato/intergrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 (**doc. 2**) nella sola ipotesi in cui l'art. 3, comma 7 – *“Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”* - dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti;

7) il D.M. 326 del 9.11.2021 con cui sono state apportate modifiche allo svolgimento del concorso in questione - modificando quanto stabilito nel D.M. 201 del 20.04.2020 - alla luce delle innovazioni introdotte dal DL 25.05.2021, n.73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali (modifiche recepite in sede di Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022) nella sola

---

(A026 e A027), Umbria (A028), Marche (A020, A026 e A028), Abruzzo (A026, A027 e A028), Molise (A026 e A027), Campania (A020, A026, A027 e A028), Calabria (A026 e A028), Puglia (A026, A027 e A028), Sicilia (A026) e Sardegna (A027 e A028).

<sup>2</sup> Nello specifico:

Piemonte (A020, A026 e A027), Liguria (A028), Lombardia (A026, A027, A028, A041), Veneto (A026), Friuli di Venezia Giulia (A026), Emilia Romagna (A020, A026 e A027), Toscana (A026 e A027), Lazio (A026 e A027), Umbria (A028), Marche (A020, A026 e A028), Abruzzo (A026, A027 e A028), Molise (A026 e A027), Campania (A020, A026, A027 e A028), Calabria (A026 e A028), Puglia (A026, A027 e A028), Sicilia (A026) e Sardegna (A027 e A028).

ipotesi in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti (**doc. 4**).

### **e per l'accertamento**

del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione).

### **FATTO**

L'art. 59, comma 18, del DL 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 (e successive modifiche, **cf. docc. 1 e 2**) relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche (“STEM”).

Pertanto, con Decreto Dipartimentale n. 252 del 31.01.2022 è stata disciplinata *“la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”* (**doc. 5**).

Preme evidenziare che, con riferimento ad ogni altro aspetto, il concorso in questione trova la propria disciplina nel Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 recante il Bando del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria indetto dal Ministero dell'Istruzione (**doc. 1**), così come modificato e integrato dai Decreti Dipartimentali n. 649 del 03.06.2020 e n. 749 del 1.07.2020, nonché come da ultimo modificato/intergrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 (**doc. 2**). In particolare, risulta disciplinato dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del predetto Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Trattasi di Decreto emanato sulla base di quanti disposto dal D.M. 326 del 9.11.2021 con cui sono state apportate modifiche allo svolgimento del concorso in questione - modificando quanto stabilito nel D.M. 201 del 20.04.2020 - alla luce delle innovazioni introdotte dal DL 25.05.2021, n.73, recante *“Misure*

Trattasi di procedura bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con particolare riferimento alle classi di concorso c.d. STEM i posti messi a concorso - per un totale di 1685 - sono indicati in sede di D.M. n. 357 del 22.12.2021 (**doc. 6**).

Per quanto d'interesse, il concorso in questione risulta articolato fasi: prova scritta (punteggio massimo 100<sup>4</sup>); prova orale (punteggio massimo 100); valutazione dei titoli eventualmente in possesso dei candidati giudicati idonei<sup>5</sup> (punteggio massimo 50 punti). Inoltre, per quanto riguarda le classi di concorso A020, A028 e A029 è altresì previsto lo svolgimento di una prova pratica (punteggio massimo 100).

All'esito, è prevista la compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia posto.

Quanto invece alle modalità operative di svolgimento delle prove queste risultano disciplinate dall'O.M. n. 187 del 21.06.2021 recante il "*Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73*" (**doc. 7**).

\*

Tanto premesso, con Avviso del 13.04.2022 è stato pubblicato il calendario per lo svolgimento delle prove scritte (**doc. 8**).

Nei giorni immediatamente precedenti alle date di svolgimento della prova in questione gli USR hanno pubblicato sui rispettivi siti internet un avviso in cui veniva riportato che **la Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, aveva informato gli Uffici Scolastici Regionali che la "Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del**

---

*urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali.

<sup>4</sup> Da svolgersi mediante computer attraverso la somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla - che, in base a quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto di rettifica n. 826/2021, "*è valutata al massimo di 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*" (**doc. 1**).

<sup>5</sup> Vale a dire, dei candidati che hanno ottenuto sia in sede di prova scritta che di prova orale un punteggio di almeno 70/100.

**D.M. 326/2021 ha comunicato che i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna"** (cfr. doc. 3).

In data 3.05.2022 si è svolta in ciascuna Regione - salvo le ipotesi in cui è stata disposta l'aggregazione territoriale di più regioni - la prova scritta relativamente alle classi di concorso A020, A027, A041.

In data 4.05.2022 si è svolta la prova scritta di concorso per la classe di concorso A026. Mentre in data 5.05.2022 quella per la classe di concorso A028.

Preme evidenziare che, **a quanto consta, in gran parte degli istituti in cui si è svolta la prova scritta in questione è stato vietato ai candidati di utilizzare carta e penna.**

Gli odierni ricorrenti, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, hanno preso parte alla prova scritta del concorso in questione, con riferimento alla regione ed alla classe di concorso dagli stessi indicati in sede di domanda di partecipazione. All'esito di tale prova hanno tutti conseguito un punteggio inferiore a 70/100 (cfr. **autocertificazioni allegate alle quali si rinvia ritenendole espressamente parte integrante del presente ricorso, cfr. doc. 9).**

Sicché, non potranno prendere parte alla successiva prova orale - ed in alcuni casi alla successiva prova pratica - di concorso.

\*

*Tanto premesso, è interesse degli odierni ricorrenti agire in giudizio per l'impugnazione - previa concessione di idonea misura cautelare - dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, nonché per il riconoscimento del loro diritto ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione).  
Ciò per le seguenti ragioni di*

## DIRITTO

### I

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto d'istruttoria e**

**difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento di cui all'art.**

**97 Cost..**

Come già esposto in punto di fatto, il Decreto Dipartimentale n. 252 del 31.01.2022 - recante la riapertura dei termini del concorso STEM 2022 - stabilisce all'art. 4, che *“per quanto attiene alle commissioni giudicatrici, alle prove d'esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di svolgimento e alle relative convocazioni, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 05 gennaio 2022, n. 23”*.

In altri termini, anche il concorso STEM 2022 risulta in buona parte disciplinato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 (recante la disciplina del concorso scuola ordinario per tutte le altre classi di concorso relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado).

Ora, per quanto d'interesse, proprio il predetto Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022, all'art. 3, comma 7, stabilisce che *“Durante lo svolgimento della prova i candidati **non possono introdurre** nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”*.

In asserita applicazione di tale norma, soltanto pochi giorni prima delle date fissate per l'espletamento della prova scritta, gli USR hanno pubblicato sui rispettivi siti internet un avviso in cui veniva riportato che la Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, aveva informato gli Uffici Scolastici Regionali che la *“Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato che i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna” (cfr. doc. 3)*.

In altre parole, la predetta commissione ritenendo che il citato art. 3, comma 7, vietasse l'utilizzo di carta e penna per l'espletamento delle prove di concorso - salvo diversa indicazione da parte della stessa commissione - ha ritenuto di confermare tale divieto anche per l'espletamento delle prove scritte del concorso STEM.

Trattasi tuttavia di interpretazione evidentemente erranea.

**L'art. 3, comma 7, infatti non vieta in assoluto l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati - tantomeno con particolare riferimento ai quesiti somministrati nell'ambito del concorso STEM - bensì ne proibisce soltanto l'introduzione all'interno della sede di esame.**

Che poi è quello che avviene nella generalità dei concorsi, dove, come noto, la carta da scrivere viene generalmente fornita dal personale della commissione e dove, generalmente, è vietata l'introduzione di materiali e libri di testo salva l'ipotesi in cui il loro utilizzo sia considerato necessario ai fini dell'espletamento della prova (si pensi, ad esempio, alla possibilità di introdurre alcuni codici legislativi in determinati concorsi).

Si noti, infatti, che la norma in questione risponde (soltanto) ad una duplice esigenza:

- evitare che possa essere utilizzato materiale astrattamente idoneo a celare “appunti” ritenuti utili per lo svolgimento della prova, ovvero a permettere l'astratta riconoscibilità dei candidati;
- evitare che possa essere introdotto all'interno della sede di prova materiale “contaminato” o, comunque, potenzialmente idoneo a favorire il contagio da covid.

Con la conseguenza che tanto dal tenore letterale della norma – che, si ribadisce, parla di introduzione e non di utilizzo – quanto dalla ratio sottesa alla sua emanazione, si evince chiaramente che con la medesima non si è voluto vietare l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati in sede di prova scritta.

Del resto, ciò emerge anche dalla lettura O.M. n. 187 del 21.06.2021 – recante “*Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73*” (**doc. 7**) – laddove dispone che “*Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione dovranno essere rese disponibili penne monouso per i candidati*”.

In definitiva, **la decisione di vietare l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati risulta illegittima**, atteso che muove da un'erronea interpretazione della sopra esposta normativa.

\*

A ciò si aggiunga che tale decisione, oltre ad essere illegittima per tutte le ragioni che precedono, ha certamente inciso sull'esito della prova scritta espletata - e non superata - dagli odierni ricorrenti.

Anche perché quanto affermato dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 - *"i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna"* (**cfr. doc. 3**) - appare, del pari, censurabile.

In primo luogo perché trattasi di assunto apodittico, in alcun modo motivato, né dimostrato. Il che appare di per sé sufficiente a determinarne l'illegittimità.

In secondo luogo perché trattasi di assunto non condivisibile anche nel merito.

Sul punto, appare opportuna una premessa.

Il termine STEM è un acronimo formato con l'iniziale inglese di quattro diverse discipline, *Science, Technology, Engineering e Mathematics*, e viene generalmente utilizzato per indicare l'insieme delle materie scientifiche. Ossia quelle materie volte ad insegnare ai giovani conoscenze e competenze tecniche necessarie a far fronte alla c.d. rivoluzione tecnologica, nonché alla trasformazioni del sistema occupazionale: la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica sono infatti considerate delle discipline sulle quali si ritiene necessario investire in maniera massiccia per rispondere alle esigenze del tessuto economico.

Proprio la peculiarità di tale materia comporta che il concorso finalizzato all'assunzione dei candidati che saranno destinati ad insegnarle venga disciplinato in maniera diversa/autonoma rispetto a quello destinato a tutte le altre classi di concorso.

Ciò, in ragione del fatti che la prova scritta relativa alle classi di concorso STEM – con particolare riferimento ai 40 quesiti (su 50 totali) afferenti la classe di concorso – verte su materie prettamente scientifiche. Come del resto emerge dalla lettura dei relativi quadri di riferimento (**cfr. doc. 15**):

**A020 – Fisica** “*I quesiti riguarderanno i seguenti nuclei tematici disciplinari: 1. Storia e didattica della fisica 2. Grandezze fisiche e loro misura 3. Meccanica del punto materiale e del corpo rigido 4. Statica e dinamica dei fluidi 5. Sistemi di riferimento e relatività 6. Campo elettrico e campo magnetico 7. Onde ed oscillazioni 8. Ottica 9. Termodinamica 10. Sistemi dinamici complessi 11. Fisica quantistica 12. La fisica del nucleo e delle particelle 13. La fisica delle stelle e dell’universo 14. Fonti di energia”.*

**A026 – Matematica** “*i 40 quesiti(...) vertono sul programma concorsuale, nei nuclei tematici Storia del pensiero matematico, Geometria euclidea e cartesiana, Logica e insiemistica, Aritmetica e algebra, Funzioni e successioni, Probabilità e statistica”.*

**A027 – Matematica e Fisica** “*i 40 quesiti(...) vertono sul programma concorsuale. Nello specifico, 20 quesiti sono relativi ai nuclei tematici Storia del pensiero matematico, Geometria euclidea e cartesiana, Logica e insiemistica, Aritmetica e algebra, Funzioni e successioni, Probabilità e statistica. Ulteriori 20 quesiti sono relativi ai nuclei tematici Storia e didattica della fisica, Grandezze fisiche e loro misura, Meccanica del punto materiale e del corpo rigido, Statica e dinamica dei fluidi, Sistemi di riferimento e relatività, Campo elettrico e campo magnetico, Onde e oscillazioni, Ottica, Termodinamica, Sistemi dinamici complessi, Fisica quantistica, La fisica del nucleo e delle particelle, La fisica delle stelle e dell’universo”*

**A028 – Matematica e Scienze** “*I quaranta (...) sono così distribuiti: a) ventidue quesiti di matematica b) cinque quesiti di fisica c) cinque quesiti di chimica d) sette quesiti di scienze biologiche e naturali e) un quesito di educazione alla salute”.*

**A041 - Scienze e tecnologie Informatiche** “*I quaranta quesiti verteranno sulle conoscenze e competenze relativamente ai seguenti nuclei tematici disciplinari fondamentali della classe di concorso A041: Dal problema al Programma, la conoscenza degli algoritmi e la loro rappresentazione. Programmazione e principali linguaggi Architettura dei sistemi di Elaborazione Sistemi Operativi e Software Applicativo Reti di elaboratori e reti di calcolatori Sicurezza dei sistemi Informatici Database e DBMS Progettazione e sviluppo di Applicazioni a più livelli Gestione d’impresa Progetti Informatici e loro gestione(...) I quaranta quesiti testeranno*

*conoscenze sui fondamenti della materia ma anche sulle capacità logiche e sulle competenze per quanto riguarda la rapida interpretazione di frammenti di codice, individuazione di affermazioni vere o false su argomenti specifici ed anche deduzioni logico algoritmiche individuabili da uno schema o da una affermazione*”.

Ora, appare chiaro che per rispondere a quesiti relativi a tali materie non sia sufficiente la sola conoscenza teorica, ma sia necessario anche un approccio “pratico” che comporti la necessità di mettere per iscritto le proprie idee e/o le proprie ipotesi di soluzione e/o le proprie ipotesi di calcolo.

Si noti, infatti, che una tale necessità emerge chiaramente dalla semplice lettura dei quesiti somministrati ai candidati (tra cui gli odierni ricorrenti).

A tal fine – per facilità di consultazione (ferma la separata allegazione dell’intera prova espletata dai ricorrenti, **cf. doc. da 17 a 21**) – si richiama l’attenzione **sull’allegato 16 al presente ricorso**, recante n. 4 quesiti somministrati nell’ambito di ciascuna classe di concorso STEM per la cui corretta soluzione sarebbe stato certamente utile - per non dire necessario - avvalersi di carta e penna al fine, si ribadisce, di mettere per iscritto le proprie idee e/o le proprie ipotesi di soluzione e/o le proprie ipotesi di calcolo.

Del resto, quanto precede risulta altresì dimostrato dal fatto che il bando di concorso relativo al precedente concorso STEM – di cui al Decreto Dipartimentale del 11.01.2021 pubblicato in data 15.06.2021 – all’art. 4, comma 9, stabiliva espressamente che **“Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall’amministrazione”** (cf. doc. 22).

\*

In conclusione:

- l’art. 3, comma 7, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 non vietava l’utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati (tantomeno con particolare riferimento ai quesiti somministrati nell’ambito del concorso STEM);
- pertanto, la condotta posta in essere dalla PA resistente, al pari dei provvedimenti impugnati, risulta illegittima poiché muove da un’erronea

- interpretazione della sopra esposta normativa. Inoltre, è risultata concretamente lesiva degli interessi degli odierni ricorrenti atteso che il mancato utilizzo di carta e penna ha certamente inciso sull'esito della prova scritta per cui è causa;
- anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che mediante l'art. 7, comma 3 si sia effettivamente voluto vietare, in linea generale, l'utilizzo di carta e penna, altresì delegando alla commissione nazionale il potere di derogare a tale divieto; il presente ricorso meriterebbe comunque accoglimento, posto che quanto apoditticamente affermato dalla predetta commissione - *“i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna”* (cfr. doc. 3) – risulta, oggettivamente, non è condivisibile (oltretutto non dimostrato, né motivato).

Di qui il vizio in rubrica dedotto.

## II

### **Violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento.**

Fermo ed assorbente quanto precede si evidenzia che, a quanto consta - giacché oggetto di alcune segnalazioni – nell'ambito del concorso STEM alcune commissioni abbiano permesso ai candidati di utilizzare carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati.

Ora, risulta evidente come una tale condotta sia idonea a produrre un'evidente disparità di trattamento tra i candidati, a sua volta idonea a determinare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

## III

### **Sulla legittimità della domanda principale**

Fermo quanto precede, è interesse della scrivente difesa spendere alcune considerazioni in ordine alla compatibilità tra i sopra riportati motivi di illegittimità e la domanda principale articolata nel presente ricorso (in buona sostanza: annullamento degli elenchi degli idonei pubblicati all'esito della prova scritta di concorso nella sola parte in cui non

risultano ivi indicati i nominativi degli odierni ricorrenti e conseguente diritto degli stessi a ripetere la predetta prova scritta mediante fissazione di apposita sessione).

Si noti, infatti, che la naturale conseguenza dell'accoglimento del motivo di ricorso in questione risulta essere l'annullamento dell'intero iter concorsuale (quantomeno sino al segmento procedurale ritenuto viziato).

Tuttavia, è proprio la giurisprudenza relativa a fattispecie simili a quella per cui è causa – con particolare riferimento alla violazione del principio dell'anonimato nell'ambito dei concorsi pubblici - a confermare la compatibilità tra i sopra riportati motivi di illegittimità e la domanda principale articolata nel presente ricorso (e, quindi, a confermare la stessa ammissibilità di tale domanda).

Tale giurisprudenza, infatti, pur dando inizialmente atto che *“l'interesse espressamente azionato in via principale dai ricorrenti, è quello di essere ammessi al prosieguito dell'iter concorsuale, sebbene le censure formulate e i vizi riscontrati, condurrebbero, secondo logica, all'annullamento dell'intera procedura”*, ha ritenuto non praticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova.

Ciò, in quanto una tale soluzione *“non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria(...) Ne deriva che la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione dei ricorrenti al prosieguito dell'iter concorsuale in soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nei richiamati precedenti, secondo cui, pur essendo vero che “a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi*

*prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21.02.2018, n. 1988; negli stessi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28.02.2012, n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011, n. 1105).*

In senso analogo, è stato affermato che la violazione del principio dell’anonimato, con conseguente illegittimità della graduatoria di concorso limitatamente alla mancata indicazione del nominativo dei ricorrenti, attribuisce a quest’ultimi il diritto ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30, comma 2, CPA e 2058 c.c. - mediante la loro iscrizione in sovrannumero ad un determinato corso, ovvero mediante la loro partecipazione, sempre in soprannumero, alle successive prove di concorso (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2935/2014; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 15; TAR Lazio – Roma, Sez. IIIBis, 29.11.2019, n. 13721).

Del resto, una tale impostazione trova giustificazione in quel principio, oramai consolidato, secondo cui il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell’esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., Cons. di Stato, Sez. VI, 25.07.2019, n. 5263).

Tanto premesso, è allora il caso di rilevare che, anche in considerazione dei vari interessi in gioco (ricorrenti, ente resistente e ammessi alla successiva prova orale), nonché dello stato del procedimento (è in corso di svolgimento la citata prova orale), **“la soluzione più congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti” appare quella di permettere agli odierni ricorrenti - e solo a questi - di ripetere la prova scritta di concorso mediante la fissazione di un’ulteriore sessione.**

#### IV

##### Istanze Istruttorie

Si chiede di ordinare l’esibizione in giudizio di tutti i verbali della Commissioni relativi alla svolgimento della prova scritta per cui è causa. In particolare si richiede copia dei verbali relativi alle prove svolte nelle seguenti regioni e con riferimento alle sotto indicate classi di concorso:

- Piemonte (A020, A026 e A027), Liguria (A028), Lombardia (A026, A027, A028, A041), Veneto (A026), Friuli di Venezia Giulia (A026), Emilia Romagna (A020, A026 e A027), Toscana (A026 e A027), Lazio (A026 e A027), Umbria (A028), Marche (A020, A026 e A028), Abruzzo (A026, A027 e A028), Molise (A026 e A027), Campania (A020, A026, A027 e A028), Calabria (A026 e A028), Puglia (A026, A027 e A028), Sicilia (A026) e Sardegna (A027 e A028).

Inoltre, si chiede di ordinare l'esibizione delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, consegnate ai concorrenti subito prima dello svolgimento della stessa e da quest'ultimi riconsegnate unitamente agli elaborati relativi alla predetta prova.

Da ultimo si richiede l'esibizione degli atti impugnati, ossia:

- del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui la Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, ha informato gli Uffici Scolastici Regionali che la *“Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato che i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna”*;
- del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato alla Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione che *“i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna”* (**cfr. doc. 3**);

Trattasi di istanza necessaria alla decisione del presente procedimento e, pertanto, perfettamente ammissibile.

Né sul punto può essere che ai sensi dell'art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3 della Legge 241/90, nonché dell'art. 4, comma 1, lett. e) del decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, pubblicato nella G.U. n. 59 dell'11 marzo 1996, è possibile soddisfare eventuali richieste di accesso agli atti relative alle prove scritte, solo dopo l'esaurimento delle procedure concorsuali da parte della commissione esaminatrice ovvero dal giorno successivo alla conclusione delle prove orali (c.d. accesso differito).

Ed invero, non sussistono dubbi sul fatto che una tale previsione si riferisca soltanto all'ostensione delle prove scritte redatte dagli altri candidati (ossia dai candidati diversi dal ricorrente/istante). Del resto, diversamente opinando, la disposizione in questione risulterebbe illegittima, atteso che, per consolidata giurisprudenza, l'accesso differito è riferibile esclusivamente agli elaborati degli altri candidati (cfr TAR Lazio, Sez. I quater, 11.01.2018, n. 275).

## V

### **Sull'Istanza ex art. 41 CPA**

Al fine di evitare eventuali eccezioni da parte della resistente, si evidenzia che il ricorso introduttivo non necessitava di essere notificato, a pena di inammissibilità, ad alcun controinteressato.

Ed invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale, in tema di procedure concorsuali, si configurano controinteressati soltanto all'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva di concorso (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2018, n. 6987; Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5238).

Per converso, non sussistono controinteressati quando l'impugnazione è proposta anteriormente all'adozione della predetta graduatoria (ad esempio quando l'impugnazione riguarda il bando di concorso, ovvero le graduatorie delle singole prove) Ciò, in quanto, in tale ultima ipotesi, non si ravvisano soggetti che possano vantare un interesse/beneficio diretto ed immediato - ossia, per l'appunto, controinteressati in senso tecnico - ed ai quali il ricorso debba essere necessariamente notificato (ex multis, Consiglio di Stato 5694/2012, TAR Campania 366/2017, TAR Lazio 11004/2016, TAR Umbria 494/2016 e TAR Trentino Alto Adige 56/2014 e 224/2011 ).

In conclusione, poiché, allo stato, risultano impugnati soltanto gli esiti *“di una fase concorsuale in cui, non essendovi ancora una graduatoria definitiva, non possono ravvisarsi posizioni consolidate suscettibili di sottendere interessi contrari all'accoglimento del ricorso”*, non sussiste alcun obbligo di notifica a soggetti diversi dall'amministrazione resistente (cfr da ultimo TAR Puglia – Lecce, Sez. III, Sent., 13.07.2020, n. 728).

Fermo quanto precede, si richiede a codesto TAR, laddove ne ritenga invece la necessità - e rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati, identificati di tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato negli elenchi impugnati, nonché della non agevole individuazione degli stessi – di autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero resistente, ovvero con le modalità che codesto intestato TAR riterrà più congrue.

## **VI**

### **ISTANZA CAUTELARE**

Da quanto sopra emerge la sussistenza del fumus boni juris.

Appare sussistere, altresì, il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile.

Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che in molte regioni sono state già fissate le data di svolgimento delle prove orali e delle prove pratiche relative alle classi di concorso STEM. Ed invero, a titolo meramente esemplificativo si evidenzia che:

- in Emilia Romagna le prove pratiche relative alla classe di concorso **A020** inizieranno in data 17.06.2022, mentre quelle orali in data 21.06.2022 (**doc. 10**);
- sempre in Emilia Romagna le prove orali relative alla classe di concorso **A026** inizieranno in data 14.06.2022 (**doc. 11**);
- in Lombardia le prove orali relative alla classe di concorso **A027** inizieranno in data 14.06.2022 (**doc. 12**);
- in Sardegna sia le prove orali che le prove pratiche relative alla classe di concorso **A028** inizieranno in data 12.07.2022 (**doc. 13**);
- in Friuli di Venezia Giulia le prove orali relative alla classe di concorso **A041** inizieranno in data 15.06.2022 (**doc. 14**).

Talché, appare evidente che, in difetto di una misura cautelare che consenta agli odierni ricorrenti di ripetere la predetta prova scritta mediante la fissazione di una apposita sessione suppletiva - ovviamente nell'ambito della Regione e della classe di concorso dagli stessi indicati in sede di domanda di partecipazione (**cf. doc. 9**) - quest'ultimi

perderebbero la possibilità di essere assunti dall'ente resistente e, quindi, vedrebbero vanificata la stessa tutela giudiziale qui invocata.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare.

### **VIII**

#### **ISTANZA CAUTELARE ex art. 56 C.P.A.**

Appaiono sussistere, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per richiedere la tutela cautelare di cui all'art. 56 CPA, atteso che, come detto, le prova pratiche e/o orali di concorso sono già in fase di svolgimento e/o verranno iniziate a breve; mentre secondo il calendario dell'Ecc.mo intestato TAR, la trattazione dell'istanza cautelare in questione, con buona probabilità, non avverrà prima della camera di consiglio del 12.07.2022.

### **P.Q.M.**

Si chiede:

- **in via preliminare**, e solo qualora ritenuto necessario, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati - identificati di tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato nelle negli elenchi impugnati - nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, ovvero con le modalità che codesto intestato TAR riterrà più congrue;
- **in via cautelare ex art. 56 CPA** la concessione della misura cautelare ritenuta più idonea e che, comunque, consenta agli odierni ricorrenti, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, di prendere parte, con riserva, al concorso per cui è causa. Nello specifico, che consenta ai medesimi di ripetere, mediante la fissazione di apposita sessione suppletiva, la prova scritta di concorso (nell'ambito della Regione e della classe di concorso dagli stessi indicati in sede di domanda di partecipazione, nonché in sede di autocertificazione allegata al presente ricorso, 9);

- **in via cautelare**: la conferma della misura cautelare già concessa ex art. 56 CPA, oppure in caso di mancato concessione di tale misura, la concessione di una misura cautelare che consenta agli odierni ricorrenti, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, di prendere parte, con riserva, al concorso per cui è causa. Nello specifico, che consenta ai medesimi di ripetere, mediante la fissazione di apposita sessione suppletiva, la prova scritta di concorso (nell'ambito della Regione e della classe di concorso dagli stessi indicati in sede di domanda di partecipazione, nonché in sede di autocertificazione allegata al presente ricorso, doc. 9);
- **in via principale**: l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti in parte qua impugnati ed accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione);
- **in via principale/subordinata**, l'annullamento degli atti impugnati, con conseguente annullamento dell'intera procedura di concorso sino al segmento procedurale ritenuto viziato. Con conseguente nuovo espletamento della prova scritta per tutti i candidati.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ed Euro 325,00.

Roma, 17.06.2022

Avv. Antonio De Angelis

Avv. Daniele Proietti